

NRG 54419/2009

Il giudice, sciogliendo la riserva osserva

Non sembra ostare alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto il difetto di legittimazione passiva formulata dalla ASL la quale ha individuato nella Azienda Ospedaliera S. Giovanni-Addolorata il titolare della posizione passiva nei rapporti obbligatori stante la delega conferita dalla GR del Lazio con delib. n.1761/2002 (prorogata anche per gli anni successivi e, da ultimo, con deliberazione 1042/2005) a mezzo della quale l'Ente territoriale ha affidato all'Azienda l'esecuzione delle operazioni di liquidazione e pagamento delle fatture.

Come infatti già osservato con ordinanza di questa sezione resa in data 19.4.2006 (RGN 42071/2005) deve escludersi che, attraverso tali provvedimenti, si sia potuto operare un trasferimento di competenze amministrative in deroga all'assetto normativo vigente (il provvedimento della GR, infatti, non concerne il decentramento delle funzioni relative al servizio di tesoreria dell'ente pubblico territoriale, ma piuttosto l'incarico di eseguire i pagamenti concernenti singoli rapporti obbligatori individuati) e comunque di potestà amministrative esercitate in nome proprio dall'Azienda "capofila" e tali quindi da immutare la imputazione degli effetti dell'atto dal soggetto delegante al delegato (cfr. Cass I sez. 21.1.1995 n. 707 id. riv. 489827) considerando altresì che il mero "delegato al pagamento per conto altrui" non è legittimato passivo dell'azione di condanna al pagamento del debito (cfr. Cass I sez. 13.7.1999 n. 7401 e Cass SU 24.1.2002 n. 801).

Né appare applicabile al caso di specie il DL 27.8.1993 n. 324, conv. in legge 27.10.1993 n. 427, che all'art. 1 comma 10 nella parte in cui ha previsto che *"Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati, e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento, per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo anziché l'unità sanitaria territorialmente competente"*.

Tale norma, infatti, deve ritenersi tacitamente abrogata dalla riforma sanitaria introdotta dai decreti legislativi del 1992 e del 1999 (che hanno soppresso le preesistenti UU.SS.LL.) e dalla legislazione regionale -emanata in attuazione delle competenze normative attribuite alle regioni dalla riforma del Titolo V della Carta fondamentale- che ha disciplinato ex novo la materia.

Ed, invero, se da un lato la norma statale richiamata è inserita in una disciplina chiaramente provvisoria (*"in attesa del riordino del Servizio sanitario nazionale i termini...sono prorogati fino alla entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502..."*) volta a prorogare la gestione transitoria delle unità sanitarie locali e le competenze gestionali attribuite in tale fase agli "organi amministrativi straordinari" (amministratore straordinario; collegi dei revisori), e dunque deve ritenersi cessata con l'approvazione della legge reg. Lazio 16.6.1994 n. 18 (modificata con legge reg. in pari data n. 19) istitutiva delle nuove Aziende USL (enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico che non sono succeduti nei rapporti obbligatori e non hanno -neppure provvisoriamente, durante la fase di liquidazione- proseguito la soggettività delle sopresse UU.SS.LL.: cfr. Cass SU

6.3.1997 n. 1989 che ha individuato nella regione l'ente succeduto nella posizione debitoria; conf. Cass I sez. 9.9.1997 n. 8791, Cass SU 30.11.2000 n. 1237, in FI 2001, pag. 888), dall'altro alcuna norma di legge regionale, dopo le leggi di riforma sanitaria e la modifica del Titolo V della Costituzione, è intervenuta a disciplinare il rapporto obbligatorio con gli istituti privati "provvisoriamente" accreditati accessivo alla concessione di pubblico servizio, e tanto meno -ove si dovesse ritenere soggetto debitore la regione- è intervenuta a modificare la titolarità del rapporto obbligatorio in relazione al soggetto tenuto al pagamento dei corrispettivi. In proposito appare significativo che l'unica disposizione in materia è rinvenibile nell'art. 10 della legge reg. Lazio n. 19/1994 (che sostituisce l'art. 28 -rubricato "*norme transitorie*"- della legge reg. Lazio n. 18/1994) con il quale viene dettata la disciplina del servizio di tesoreria "*nella fase di transitoria*" di organizzazione delle nuove Aziende USL (idest fino alla emanazione delle direttive -ex art. 26 co1 legge reg. n. 18/1994- adottate con delibera GR Lazio 27.2.1995 n. 854) individuando l'istituto "capofila" nella USL che ha gestito nell'esercizio finanziario 1993 il maggiore volume di risorse di parte corrente.

Del resto è da ritenersi venuta meno quella esigenza di controllo della spesa pubblica e di distribuzione del finanziamento avvertita prima della riforma del 1992 e che aveva determinato il legislatore a trasferire le competenze relative ai pagamenti delle prestazioni sanitarie rese in regime convenzionato alle cosiddette Unità capofila dovendo al riguardo essere considerato che tali esigenze sono ormai soddisfatte in via diretta a livello regionale. La Regione Lazio, infatti, già in esecuzione dell'accordo Stato Regioni del 8.8.2001 è impegnata ad adottare ogni possibile iniziativa per il contenimento della spesa sanitaria nell'ambito delle risorse disponibili ed a ciò provvede mediante la concreta ripartizione tra le ASL del Lazio del fondo sanitario regionale (vedi DDGGRR 602/2004, 731/2005 e 143/2006) stabilendo finanche il tetto di spesa ammissibile per il singolo soggetto erogatore.

Ciò premesso non risulta in alcun modo contestato il diritto di ricevere il pagamento dell'importo di euro 18.257,49 avendo peraltro la ASL dichiarato di aver disposto la liquidazione di tale somma

Deve, pertanto, essere concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto limitatamente all'importo capitale di euro 18.257,49.

Resta invece ancora tutto da accertare il diritto da parte della struttura accreditata di ricevere l'ulteriore somma di euro 24.932,00 richiesto in ragione del sostenuto venir meno del budget o del tetto di spesa per l'anno 2007.

In al regime degli interessi la speciale disciplina prevista per i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali (nozione onnicomprensiva che include tutti i contratti "*comunque denominati*" tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un prezzo: art. 2 paragr. 1 n.1 dir. 2000/35/CE del Parl. e del Cons. 29.6.2002 n. 35; art. 2 comma 1 lett. a Dlgs. 9.10.2002 n. 231) non trova applicazione "*ai contratti conclusi prima dell'8.8.2002*" (art. 11 comma 1 Dlgs. n. 231/2002).

Avuto quindi riguardo a tale previsione non sembrano dovuti gli interessi come richiesti in sede monitoria dalla parte opposta e ciò in quanto, avuto riguardo alla disciplina dell'accreditamento istituzionale, il provvedimento abilitativo alla erogazione delle prestazioni del servizio sanitario pubblico (cd. accreditamento provvisorio) sembra sia stato adottato in data anteriore al termine di legge indicato.

P.Q.M.

Visto l'art.648 cpc concede la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto n. 9120/2009 emesso in data 19 maggio 2009 (NRG 6856/2009) limitatamente all'importo capitale di euro 18.257,49, oltre interessi legali dal 5.6.2009;

Restano confermati gli adempimenti già disposti all'udienza del 4.2.2009 ed il rinvio fissato al 23 giugno 2010 h.10.00

manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Roma 8.2.2010

Il Giudice

(Lorenzo Pontecorvo)

